



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... 740/A X Legislatura

6,

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **236** del 30/10/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. _ Contenzioso n.1779/07//SC- CA - BAO Annamaria + 13 c/ Regione Puglia Tribunale S Sentenza n. 7 in data 19.11.2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, depositata in data 08.01.2013 , esecutiva Sentenza



il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa. Dispone l'art. 73 che:

"1. il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità e acquisizione di beni
- e. e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Ai riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

In riferimento allo specifico debito fuori bilancio e, con riferimento alle Sentenze

n. 7 in data 19.11.2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T. R. A. P.) presso la Corte d'Appello di Napoli depositata in data 08.01.2013 , esecutiva e

n. 198 in data 04.05.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T. S. A. P.) di Roma, depositata in data 15.06.2016, esecutiva

pervenute alla Sezione Lavori Pubblici, si evince e si espone brevemente quanto appresso:

"Con ricorso notificato tra il 18 e il 21 maggio 2007 BAO Anna Maria, Bollella Orazio, Calandrella Rocco, Cinotti Emilio e Calandrella Rosana, Giulianova Matteo e Marino Filomena, Marino Domenico e Capozzi Giocondina, Palumbo Umberto, Leonardi Santina Maria, Marino Elvira e Palumbo Maria e, Matteo Tasca, convennero dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d' Appello di Napoli, la Regione Puglia, la Regione Molise ed il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, per sentirli condannare - ai sensi degli artt. 2043 o 2051 cod. civ. e per quanto di ragione o in solido - al risarcimento dei danni patiti ai fondi coltivati di loro rispettiva proprietà, tutti in agro del Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), allagati dalle acque esondate dall'alveo privo di manutenzione ordinaria del fiume Fortore, ivi fatte incontrollatamente defluire dalla diga di Occhito - gestita dal Consorzio - per le ingenti precipitazioni atmosferiche occorse nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2005.

Si costituirono tutti i convenuti:

la Regione Molise, che contestò la legittimazione attiva e la propria passiva, come pure la fondatezza della pretesa;

la Regione Puglia, che, contestata la competenza del giudice delle acque, dedusse la genericità l'indeterminatezza della domanda e comunque l'assenza di ogni responsabilità in capo ad essa Regione, il difetto della propria passiva legittimazione e della giurisdizione dell'a.g.o.; e che, sostenuta la carenza di prova e l'infondatezza della domanda in punto di quantum debeatur, con inapplicabilità nella specie dell'art. 2051 cod. civ., non mancò di addurre l'eccezionalità dell'evento e l'imputazione del danno a caso fortuito o forza maggiore;



il Consorzio, che chiese ed ottenne di chiamare in garanzia la sua assicuratrice r.c. Aurora Ass.ni, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, ma chiedendo in subordine la condanna della chiamata.

Quest'ultima si costituì a sua volta, sostenendo dapprima l'infondatezza della domanda attorea e quindi quella della domanda di garanzia per inoperatività della polizza nella specie”.

Istruita la causa con prova per testimoni e consulenza tecnica di ufficio, la causa fu poi decisa dall'adito Tribunale regionale con sentenza n. 7 del giorno 8.1.13”.

Con tale sentenza,

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Bao Anna Maria; Bollella Orazio; Calandrella Rocco; Cinotti Emilio e Calandrella Rosana; Giulianova Matteo e Marino Filomena; Marino Domenico e Capozzi Giocondina; Palumbo Umberto, Leonardi Santina Maria, Marino Elvira e Palumbo Maria; Tasca Matteo nei confronti di Regione Puglia, Regione Molise e Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con la chiamata in causa da parte di quest'ultimo della AURORA ASSICURAZIONI S. P. A., disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte in danno della Regione Molise e del Consorzio per la Bonifica della capitanata, dichiarando assorbite le domande spiegate dal Consorzio in danno della compagnia assicuratrice chiamata in causa;
- 2) accoglie le domanda dei ricorrenti in danno della Regione Puglia e, per l'effetto, condanna la Regione Puglia al pagamento di € 36.824,68 in favore di Bao Anna Maria; di € 25.005,79 in favore di Bollella Orazio; di € 20.243,13 in favore di Calandrella Rocco; di € 15.982,68 in favore di Cinotti Emilio e Calandrella Rosana; di € 29.448,08 in favore di Giulianova Matteo e Marino Filomena; di € 110.985,03 in favore di Marino Domenico e Capozzi Giocondina; di € 23.547,67 in favore di Palumbo Umberto, Leonardi Santina Maria, Marino Elvira e Palumbo Maria; di € 32.940,41 in favore di Tasca Matteo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- 3) condanna la Regione Puglia alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida in complessive € 1.328,00 per spese ed € 14.640,00 per competenze (valore medio di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi distrattario; pone a carico della Regione Puglia anche le spese e competenze già liquidate in favore dei c.t.u.;
- 4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti.
Così deciso a Napoli il 19.11.2012

Avverso tale sentenza interpose appello la Regione Puglia mentre resistettero tutte le controparti: gli originari attori, la Regione Molise, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata e l'Assicuratrice r. c. dell'appellato Consorzio.

Ma, in Roma come da Sentenza n. 198 in data 18.02.2015,

“il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza n. 7 del giorno 8.1.13 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la corte d'appello di Napoli nei confronti di Annamaria Bao, Orazio Bollella, Rocco Calandrella, Emilio Cinotti, Rosana Calandrella, Matteo Giulianova, Filomena Marino, Domenico Marino, Giocondina Capozzi, Umberto Palumbo, Santina Maria Leonardi, Maria Palumbo, Elvira Marino e Matteo Tasca, della Regione Molise, del Consorzio per la Bonifica della Capitanata e della UnipolSAI assicurazioni, già Aurora Ass.ni spa, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante prò tempore, al pagamento delle spese del grado in favore delle controparti, liquidate, per ciascuno oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge:
 - in favore di Annamaria Bao, Orazio Bollella, Rocco Calandrella, Emilio Cinotti, Rosana Calandrella, Matteo Giulianova, Filomena Marino, Domenico Marino, Giocondina Capozzi, Umberto Palumbo, Santina Maria Leonardi, Maria Palumbo, Elvira Marino e Matteo Tasca, tra loro in solido, i n € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi;



u.

- in favore della Regione Molise, in persona del legale rappresentante prò tempore, in € 5.100,00, oltre spese prenotate a debito;

- in favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, in persona del legale rappresentante prò tempore, in € 5.300,00, di cui € 200,00 per esborsi;

- in favore della UnipolSAI assicurazioni, in persona del legale rappresentante prò tempore, in € 5.300,00, di cui € 200,00 per esborsi;

3) ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto, a norma del co. 1 -bis dello stesso art.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, addì 4 maggio 2016"

Dovendo questa Sezione dare corso a quanto in dette sentenze statuito, con nota prot. n. 10038 in data 09.05.2017, via pec, è stato richiesto ai legali rappresentanti i ricorrenti e gli Appellati, l'ammontare delle somme dovute per i danni subiti e per le spese legali dovute oltre alle spese e competenze già liquidate in favore dei c. t. u.. da documentare e, richiedendo formalmente di non attivare eventuali azioni di recupero coattivo delle somme dovute dalla Regione in favore delle assistite, sino al compimento del procedimento istruttorio.

Sennonché in data 11.05.2017, l'Avvocato di controparte, in relazione alle sentenze n. 7 in data 19.11.2012 del T. R. A. P. presso la Corte d'Appello di Napoli e n. 198 in data 04.05.2016 del T. S. A. P. di Roma ha notificato alla Regione due distinti atti di precetto:

- Il primo in data 11.05.2017, riguardante la Sentenza n. 7 in data 19.11.2012 del T. R. A. P. presso la Corte d'Appello di Napoli per l'importo complessivo di € 400.168,97 incluse le spese legali

- Il secondo pervenuto alla Sezione Lavori Pubblici dal Settore legale in data 25.05.2017, riguardante la Sentenza n. 198 in data 04.05.2016 del T. S. A. P. di Roma, per l'importo di 15.167,51 inerente le spese del grado (T. S. A. P di Roma) per l'importo di € 15.167,51.

la Sezione Lavori Pubblici, attesi i suindicati atti di precetto, al fine di evitare ulteriori aggravii per la Regione, al fine di poter avviare la necessaria procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, co.1 lett.a) e co.4, del D. Lgs n. 118/2011 come da sentenze, con nota prot. n. 12823 in data 19.06.2017, ha sollecitato i legali gli Appellati nel giudizio di 2° grado (T. S. A. P. di Roma), la trasmissione attestante le collegate spese cui è stata condannata ed ha fatto presente che, pur in mancanza delle richieste notule, avrebbe provveduto a quantificare le spese di grado per il prosieguo degli atti di competenza.

Con successive note in data 19.06.2017 n. 12798, in data 04.08.2017 n. 15782 e, per ultima in data 12.09.2017 n. 17173, dirette al legale i ricorrenti, veniva comunicato quanto spettante in favore degli stessi in base alla sentenza del T. R. A. P. di Napoli, pari a complessive € 376.524,82, per sorte capitale, rivalutazione ed interessi a cui si dovranno aggiungere le spese legali.

Nel frattempo è giunta da parte dello studio legale Ciappa la mail in data 18.07.2017 con annessa la parcella dell'importo spettante al Consorzio di Bonifica della Capitanata pari ad € 6.470,88 al lordo della r. di ac.

Con mail in data 04.10.2017 l'Avvocatura dello Stato in ragione di detta sentenza n. 198/2016 del 04.05.2016 ha chiesto il pagamento della somma di € 5.100,00 inerente le spese di giudizio

Posto quanto sopra, attesa l'insorta obbligazione verso terzi con il presente atto si procede a riconoscere con legge, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. A) la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal dare esecuzione alle citate sentenze n. 7 in data 19.11.2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T. R. A. P.) presso la Corte d'Appello di Napoli depositata in data 08.01.2013, esecutiva e n. 198 in data 04.05.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T. S. A. P.) di Roma, depositata in data 15.06.2016, esecutiva, per il complessivo importo di € 426.795,95 come appresso rinveniente:

- € 376.524,82, il totale dovuto agli attori in base alla sentenza n. 3003 del 30.6.14 del T. R. A. P. di Napoli, a titolo di sorte capitale, interessi e rivalutazione;



- in € 23.524,79 quali spese di giudizio in favore dei ricorrenti con attribuzione al difensore dichiaratosi distrattario in base sempre alla Sentenza n. 7 in data 19.11.2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T. R. A. P.) presso la Corte d'Appello di Napoli depositata in data 08.01.2013 , esecutiva;

- € 15.175,46 le spese del grado in favore delle controparti di cui alla Sentenza n. 198 in data 04.05.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T. S. A. P.) di Roma, depositata in data 15.06.2016, esecutiva;

- € 6.470,88 le spese legali del grado da corrispondere al Consorzio per la Bonifica della Capitanata – Appellata, in base alla medesima citata sentenza n. 198 in data 04.05.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T. S. A. P.) di Roma, depositata in data 15.06.2016, esecutiva;


- € 5.100,00 le spese di giudizio del grado in favore della Regione Molise difesa dalla Avvocatura dello Stato scaturente sempre dalla sentenza n. 198 in data 04.05.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T. S. A. P.) di Roma, depositata in data 15.06.2016, esecutiva;

Con successivo atto si procederà a riconoscere con legge, l'ulteriore debito scaturente sempre dalla sentenza n. 198 in data 04.05.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T. S. A. P.) di Roma, depositata in data 15.06.2016, esecutiva inerente il pagamento delle spese del grado in favore della UnipolSAI assicurazioni.

All'impegno, liquidazione di quanto riconosciuto con il presente atto in favore degli aventi diritto, si provvederà con determinazione del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici.

Il Dirigente
della Sezione Lavori LL. PP.
(Ing. Antonio PULLI)

L'Assessore
Anna Maria Curcuruto





6.

REGIONE PUGLIA

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Sentenza n. 7 in data 19.11.2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T. R. A. P.) presso la Corte d'Appello di Napoli depositata in data 08.01.2013 , esecutiva e

Sentenza n. 198 in data 04.05.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T. S. A. P.) di Roma, depositata in data 15.06.2016, esecutiva

ART.1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 lett. a)

"Il debito fuori bilancio derivante dalle Sentenze n. 7 in data 19.11.2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T. R. A. P.) presso la Corte d'Appello di Napoli depositata in data 08.01.2013 , esecutiva e n. 198 in data 04.05.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T. S. A. P.) di Roma, depositata in data 15.06.2016, esecutiva dell'importo totale di € 426.795,95, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art.2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio pari a € 426.795,95 di cui al precedente art. 1 si provvederà, -

per la sorte capitale pari ad € 294.977,47 mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della Missione 20 Programma 3 Titolo 1 macro 10 - Capitolo 1110090 " *fondo per la definizione delle partite potenziali*" _ p. c. f. 1.10.01.99. e, pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della Missione 1 Programma 11 Titolo 1 macro 3 - Capitolo 1318 _ p. c. f. 1.03.02.99 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 - fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali*"

Imputando alla Missione 01 – Programma 11 - Titolo 1 – Macroaggregato 10 – piano dei conti finanziari 1.10.05.04

-la somma di € 66.503,49, al capitolo 1315 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *oneri per ritardati pagamenti, quota interessi*".

-la somma di € 15.043,86 al capitolo 1316 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione*".

-la somma di € 50.271,13, al capitolo 1317 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali*".

